

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3576 del 28/09/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA VALCOLATTE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CASEIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE, FRAZ. VALCONASSO, VIA FIRENZE N. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3662 del 27/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA VALCOLATTE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CASEIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE, FRAZ. VALCONASSO, VIA FIRENZE N. 16.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta VALCOLATTE S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con nota del 06/04/2016, prot. n° 2489 (prot. n° PGPC/2016/3343 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con note del 18/04/2016, prot. n° 2840 (prot. n° PGPC/2016/3764 in pari data), del 31/05/2016, prot. n° 4056 (prot. n° PGPC/2016/5602 in pari data), del 12/08/2016, prot. n° 6242 (prot. n° PGPC/2016/8832 in pari data), e del 09/09/2016, prot. n° 6882 (prot. n° PGPC/2016/9657 in pari data);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. A tal riguardo, la Ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con D.D. n. 2693 del 13.12.2012 della Provincia di Piacenza confluita nel procedimento conclusivo del SUAP di Pontenure n. 9081 del 29.12.2012;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

PRESO ATTO che:

- relativamente all'impatto acustico, la Ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata;
- nell'istanza ad effettuare le emissioni in atmosfera autorizzata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2693 del 13.12.2012 veniva dichiarata una capacità giornaliera di lavorazione di circa 180 t/d. Tale istanza di riferiva a due nuove microturbine cogenerative a metano aventi ciascuna potenza termica pari a 333 kW ed a impianti termici civili con potenza complessiva superiore a 3 MW. Nell'istanza erano, altresì, precisate le operazioni interessate da emissioni di tipo diffuso comprese quelle derivanti dall'impianto frigorifero ad ammoniacca, dalla ricarica delle batterie dei carrelli elevatori e dall'impianto di trattamento delle acque reflue;
- le acque reflue industriali provengono:
 - dall'attività di lavorazione del latte;
 - dalle operazioni di lavaggio dei serbatoi di stoccaggio del latte, del siero, delle linee di produzione e degli impianti di trasferimento delle materie prime impiegate;
 - dalle acque di drenaggio dell'area dove sono posizionati i serbatoi per lo stoccaggio del siero;
- le acque reflue industriali di cui sopra sono depurate mediante un impianto biologico, avente potenzialità di progetto di Kg 594 BOD₅/giorno (pari a circa 9900 A.E. secondo la definizione di cui

all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);

- il depuratore è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale indicato con il n° 14 "*Pozzetto di campionamento e misura di portata*" nell'elaborato 8.1 "PLANIMETRIA DELLA CONFIGURAZIONE DELLA RETE ACQUE DI SCARICO" del 01/12/2015, Revisione 13/04/2016;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" (di via Firenze di Valconasso, tombinata) recapitante nel canale consortile Gandiola (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza ed è classificato come "scarico di acque reflue industriali";
- lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2723 del 16/12/2011 (parte integrante del Provvedimento conclusivo del 16/01/2012, prot. n° 418), modificata con D.D. n° 2495 del 30/11/2012 (parte integrante del 29/12/2012, prot. n° 9083);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole del Consorzio di Bonifica di Piacenza espresso con nota 30/05/2016, prot. n° CBP/5379 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/5556) in merito allo scarico di acque reflue industriali;
- parere favorevole del Comune di Pontenure espresso con nota 21/07/2016, prot. n° 5540 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/7769) in merito alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;
- relazione tecnica istruttoria dell'01/06/2016, prot. n° 5640 (integrata con nota 18/08/2016, prot. n° PGPC/2016/8916) redatta dal Servizio Territoriale di ARPA in merito allo scarico di acque reflue industriali;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta VALCOLATTE S.R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Pontenure, Fraz. Valconasso, via Via Firenze n° 16;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VALCOLATTE S.R.L.** (C. FISC. 00973690332), per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pontenure, Frazione Valconasso, Via Firenze n° 16 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" (di via Firenze di Valconasso, tombinata) recapitante nel canale consortile Gandiola;

2. **di stabilire** per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIETTA RISCALDAMENTO PARTE UFFICI ALIMENTATA A METANO – P=31 KW

Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	155	gg/anno
Altezza minima	1	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE PER PROCESSI PRODUTTIVI – P= 2094 KW

Portata massima	2700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	20	h/g
Durata massima annua	264	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE PER PROCESSI PRODUTTIVI – P= 2094 KW

Portata massima	2700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	20	h/g
Durata massima annua	264	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 MICROTURBINA DI COGENERAZIONE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, VAPORE ED ENERGIA ELETTRICA – P = 333 KWT

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	264	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	50	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

EMISSIONE N. E5 MICROTURBINA DI COGENERAZIONE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, VAPORE ED ENERGIA ELETTRICA – P = 333 KWT

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	264	gg/anno
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	50 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

EMISSIONE N. E6 ESTRATTORE GAS DA RICARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI

EMISSIONE N. E7 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E8 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E9A ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E9B ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E10 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E11 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E12 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E13 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E14 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E15 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E16 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E17 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E18 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E19 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E20 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E21 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E22 CENTRALE PRODUZIONE DEL FREDDO AD AMMONIACA

EMISSIONE N. E23 VASCA DI ACCUMULO AERATA

EMISSIONE N. E24 FLOTTATORE

EMISSIONE N. E25 VASCA DI COMPENSO AERATA

EMISSIONE N. E26 VASCA A FANGHI ATTIVI AERATA

EMISSIONE N. E27 VASCA STABILIZZAZIONE FANGHI AERATA

EMISSIONE N. E28 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E29 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E30 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E31 ESTRATTORE A PARETE

EMISSIONE N. E32 ESTRATTORE A TORRINO

EMISSIONE N. E33 ESTRATTORE A TORRINO

- a) l'emissione di ammoniaca da E22 è possibile solo in caso di emergenza qualora si attivassero i rispettivi sfiati e venisse, conseguentemente e necessariamente, rabboccato il liquido nel circuito frigorifero;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico-gestionale al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- c) gli impianti termici di cui alle emissioni E1, E2 ed E3 devono essere mantenuti in perfetta efficienza e, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sopra fissati, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- d) il combustibile utilizzato (metano) deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- e) i camini di emissione E2, E3, E4 ed E5 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.
- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;

- UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- g) la durata dei campionamenti del monossido di carbonio deve essere pari a 60 minuti;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate già autorizzate con D.D. n. 2693 del 13.12.2012 è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico Attività Produttive;
- l) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate già autorizzate con D.D. n. 2693 del 13.12.2012 è fissato a **sei mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico Attività Produttive;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo al Comune interessato ed ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" (di via Firenze di Valconasso, tombinata) recapitante nel canale consortile Gandiola, le seguenti prescrizioni:
- a) entro una settimana dal rilascio dell'AUA dovrà essere comunicata (tramite PEC o Fax) all'ARPAE l'attuale fascia oraria di scarico; dovrà essere **anticipatamente** comunicata, sempre all'ARPAE, ogni eventuale variazione della stessa;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale di cui alla precedente punto 3. dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) nel pozzetto di prelievo fiscale di cui al precedente punto 3., vengano effettuati con cadenza almeno semestrale (uno nella stagione invernale e uno nella stagione estiva) autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD₅, Cloruri, Fosforo totale, Grassi e oli animali/vegetali;
- d) i certificati analitici di cui sopra nonché la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- e) dovrà essere garantita la funzionalità del misuratore di portata installato nel pozzetto di prelievo fiscale;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione; in particolare dovranno essere asportati i fanghi dallo stesso impianto ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC

o fax) all'ARPAE, all'Azienda USL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo:**

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto precisato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 30/05/2016, prot. n° CBP/5379, e precisamente: *"in considerazione della presenza dello scarico indiretto nel canale di bonifica, si precisa che l'efficienza del sistema complessivo (fognatura, canalizzazione "non di bonifica" e reticolo non di bonifica) per quanto riguarda il reticolo di bonifica è assicurata dalla regolare manutenzione svolta a cura del Consorzio di Bonifica, mentre, per quanto riguarda la fognatura e la canalizzazione "non di bonifica" è assicurata dalla regolare manutenzione a cura di terzi"*;
- quanto richiesto dal Comune di Pontenure **relativamente all'impatto acustico** con nota n. 5540 del 21.7.2016, ossia il rispetto di quanto già valutato da ARPA distretto di Fiorenzuola d'Arda con nota n. 8095 del 10.11.2014 (per aspetti non legati alla presente AUA): *"occorrerà apportare alcuni accorgimenti durante l'installazione degli impianti al fine di ridurre ulteriormente le immissioni rumorose verso i ricettori. Tali accorgimenti consistono nello schermare con pennellature fonoisolanti i compressori per il raffreddamento (S8) oltre a prevedere un programma di manutenzione sugli stessi in modo da mantenerli efficienti e allo stesso tempo evitare che si alteri la rumorosità emessa. Si consiglia altresì, al fine di migliorare le emissioni sonore verso i ricettori, di installare pennellatura fonoisolante davanti a S3 in modo tale da migliorare l'immissione acustica nei confronti del ricettore R1. Infine si consiglia di effettuare un collaudo acustico per certificare la corrispondenza delle previsioni con il clima acustico reale"*;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Pontenure sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali richiamate nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.